

CITTÀ DI CASTELVETRANO

Libero Consorzio Comunale di Trapani



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

n. 40 del 03/03/2022

OGGETTO: Approvazione schema di convenzione con le Cooperative Sociali: Cooperativa Sociale – Talenti- Comunità alloggio il "Gabbiano" e il "Pellicano" di Castelvetrano , Cooperativa Sociale "Antares" di Favara, Cooperativa Sociale "Panta Rei" di Licata, O.P. Casa dei Fanciulli "Renda Ferrari" di Partanna e Cooperativa Sociale – Pantogra - di Partinico, per lo svolgimento dell'attività assistenziale a favore di Minori.

L'anno duemilaventidue il giorno tre del mese di marzo alle ore 13,55 in Castelvetrano e nella Sala delle adunanze, si è riunita, la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge **con le modalità straordinarie consentite dall'art. 73 del D.L. n. 18 del 17/03/2020.**

Presiede l'adunanza il Dott. Enzo Alfano nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti sigg.:

| Componenti Giunta Municipale | | Pres. | Ass. |
|------------------------------|-----------|----------------------------------|------|
| Alfano Enzo | Sindaco | Presente presso la sede comunale | |
| Zizzo Grazia | Assessore | | X |
| Foscari Filippo | Assessore | х | |
| Siculiana Antonino Giuseppe | Assessore | videoconferenza | |
| Mistretta Stefano Maurizio | Assessore | videoconferenza | |
| Licari Numinato Davide | Assessore | х | |

Con la partecipazione del Vice Segretario Generale Dott. Giuseppe Palmeri, presente presso la sede comunale.

Il Sindaco/Presidente - accertato con l'ausilio del Segretario comunale, il numero legale dei componenti della Giunta presenti in sede e/o in videoconferenza simultanea, nonché accertato che gli stessi hanno dichiarato che il collegamento in videoconferenza assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi e constatare le votazioni - dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a trattare l'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la responsabilità tecnica;
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la responsabilità contabile e la copertura finanziaria; ai sensi degli artt. 53 e 55 della legge n. 142/90, recepita con L. R. n. 48/91, modificata con L. R. n. 30/2000 hanno espresso parere FAVOREVOLE.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta del Responsabile della II Direzione Organizzativa di seguito riportata:

Premesso che:

- l'Amministrazione comunale, in attuazione della legge regionale n. 22/86 di riordino dell'assistenza ed in conformità al proprio modello dei servizi socio assistenziali, intende pervenire all'integrale sviluppo della persona mediante l'utilizzazione delle risorse esistenti sul territorio, in possesso di adeguati requisiti strutturali ed organizzativi;
- nei confronti dei minori destinatari di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria Minorili, si rende necessario il ricovero presso Comunità Alloggio, iscritte all'albo regionale ex art. L.R. 9 maggio 1986, n. 22, al fine di assicurarne la tutela e lo sviluppo psico-fisico degli stessi;

<u>Vista</u> la L.R. 9 maggio 1986, n. 22, pubblicata sulla G.U.R.S. n. 23 del 10 maggio 1986, avente ad oggetto "Riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali in Sicilia;

<u>Visto</u> il D.P. 29 giugno 1988 concernente la definizione degli standard strutturali organizzativi dei servizi e degli interventi socio-assistenziali;

<u>Visto</u> il D.A. 29 marzo 1989 dell'Assessorato degli Enti Locali recante "Istituzione dell'albo regionale degli enti di assistenza previsto dall'art. 26 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22";

<u>Visto</u> il D.P. 4 giugno 1996 di Approvazione degli schemi di convenzione-tipo per le gestioni da parte dei comuni della Regione dei servizi socio-assistenziali previsti dalla legge regionale 9 maggio 1986, n. 22;

<u>Vista</u> L. 8 novembre 2000, n. 328, avente ad oggetto "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";

Dato atto che:

- ragioni tecniche, economiche, e di opportunità politico-sociale, inducono l'Amministrazione comunale ad attuare il servizio residenziale in favore dei minori in alternativa alla gestione diretta mediante la stipula di convenzione con enti del privato sociale sulla scorta di elementi di valutazione che privilegino il carattere relazionale e professionale delle prestazioni richieste e le motivazioni poste a base dell'attività svolta dai medesimi enti, oltre alla necessità di pervenire ad economie di bilancio ed a una migliore qualità del servizio;
- che lo strumento della convenzione con gli enti assistenziali trova ulteriore legittimazione nell'art. 16, 4° comma, lett. c), della legge regionale n. 22/86, nella legge n. 142/90, capo VIII, e nella legge regionale n. 48/91, art. 1, comma I, lett. e), atteso il valore fiduciario del rapporto contrattuale che deve intercorrere tra l'Amministrazione comunale e l'ente prescelto;
- che gli enti assistenziali concorrono all'attuazione del programma comunale dei servizi socio-assistenziali mettendo a disposizione, nel rispetto della propria autonomia giuridico-amministrativa e di ispirazione: locali, attrezzature, arredi, impianti, in conformità agli standard regionali, nonchè personale specificamente qualificato;

<u>Ritenuto</u> opportuno e necessario per le suesposte motivazioni approvare lo schema di convenzione, conforme al modello "G" approvato con il D.P. del 04 giugno 1996 ed allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, da stipularsi con gli enti assistenziali iscritti all'Albo Regionale previsto dall'art. 26 della L.R. n. 22/1986, Sezione Minori - Tipologia Comunità Alloggio –:

- Ente Comunità Alloggio TALENTI "Il Gabbiano" numero iscrizione Albo 1726/2003 "Il Pellicano" numeri iscrizione Albo 2759/2008 con sede legale in Castelvetrano (TP) Via Gentile, 5;
- Società Cooperativa "ANTARES" numero iscrizione Albo n. 3222/2011 con sede legale in Favara(AG) via F. Cervi, snc.
- Ente Cooperativa Sociale "PANTA REI", numero iscrizione Albo 4081/2015 con sede legale in Licata (AG) nella Via Martiri della Libertà;
- Ente Cooperativa Sociale "RENDA FERRARI", numero iscrizione Albo 4261/2015 con sede legale in Partanna (TP) Via Libertà, 28;
- Ente Cooperativa Sociale" PANTOGRA", numero iscrizione Albo 3714/2013 con sede legale in Partinico Via Ferruccio, 79,

<u>Dato atto</u> che sulla presente proposta di deliberazione è stato acquisito, ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D. Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 1 – lett. b), del D.L. 174/2012, convertito in L. 213/2012, il

parere favorevole del Responsabile della II Direzione Organizzativa per quanto riguarda la responsabilità tecnica ed in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa nonché il parere favorevole di regolarità contabile del Responsabile della IX Direzione Organizzativa;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Visto il D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

<u>Visto</u> l'Ordinamento Amministrativo Regionale degli Enti locali in Sicilia;

Vista la L.R. n. 30/2000 e s.m.i.;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento comunale per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il Piano Triennale della prevenzione, della corruzione e della trasparenza 2021/2023;

Con votazione unanime espressa nei modi di legge

DELIBERA

per quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente riportato e trascritto:

- 1. <u>APPROVARE</u> lo schema di convenzione, conforme al modello "G" approvato con il D.P. del 04 giugno 1996 ed allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, da stipularsi con gli enti assistenziali iscritti all'Albo Regionale previsto dall'art. 26 della L.R. n. 22/1986, Sezione Minori Tipologia Comunità Alloggio di seguito elencati:
- Ente Comunità Alloggio TALENTI "Il Gabbiano" numero iscrizione Albo 1726/2003 "Il Pellicano" numeri iscrizione Albo 2759/2008 con sede legale in Castelvetrano (TP) Via Gentile, 5;
- Società Cooperativa "ANTARES" numero iscrizione Albo n. 3222/2011 con sede legale in Favara(AG) via F. Cervi, snc.
- Ente Cooperativa Sociale "PANTA REI", numero iscrizione Albo 4081/2015 con sede legale in Licata (AG) nella Via Martiri della Libertà;
- Ente Cooperativa Sociale "RENDA FERRARI", numero iscrizione Albo 4261/2015 con sede legale in Partanna (TP) Via Libertà, 28;
- Ente Cooperativa Sociale" PANTOGRA", numero iscrizione Albo 3714/2013 con sede legale in Partinico Via Ferruccio, 79;
- **2.** <u>**DEMANDARE**</u> al Responsabile della II Direzione Organizzativa l'adozione dei consequenziali atti di gestione.
- **3.** <u>ATTESTARE</u> la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e l'insussistenza, neppure potenziale, di ipotesi di conflitti di interessi.
- **4.** <u>PUBBLICARE</u> la deliberazione presso l'Albo pretorio *on-line* e nella sezione Amministrazione trasparente.
- **5. <u>DICHIARARE</u>** la deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 2°, della L.R. 44/91.

Il presente verbale, dopo la lettura si sottoscrive

IL SINDACO F.to Enzo Alfano

L'ASSESSORE ANZIANO

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

F.to Filippo Foscari

F.to Giuseppe Palmeri

| DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA | CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE |
|--|--|
| ai sensi dell'art. 12 comma 2° della L. R. 44/91 Castelvetrano, lì 03/03/2022 | Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del messo comunale, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal al |
| II. MICE SECRETARIO COMUNALE | Castelvetrano, lì |
| IL VICE SEGRETARIO COMUNALE F.to Giuseppe Palmeri | IL SEGRETARIO COMUNALE |
| | |

| CERTIFICATO DI ESECUTIV | VITÀ |
|---|------------------------|
| Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno dalla relativa pubblicazione | dopo il 10° |
| | IL SEGRETARIO COMUNALE |



II DIREZIONE ORGANIZZATIVA "SERVIZI AL CITTADINO"

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

| OGGETTO: Approvazione s | chema di convenzione con le | | |
|--|------------------------------------|---|--|
| Cooperative Sociali: Cooperat | tiva Sociale –Talenti- Comunità | Esaminata ed approvata dalla Giunta Municipale nella seduta | |
| alloggio il "Gabbiano" e il | l "Pellicano" di Castelvetrano, | del 03/03/2022 con deliberazione n. 40 | |
| Cooperativa Sociale "Antares" | di Favara, Cooperativa Sociale | | |
| "Panta Rei" di Licata, O.P. Cas | a dei Fanciulli "Renda Ferrari" di | Dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12, | |
| Partanna e Cooperativa Sociale – Pantogra - di Partinico, per lo | | comma 2°, della L.R. 44/91: | |
| svolgimento dell'attività assister | nziale a favore di Minori. | □ SI | |
| C | | | |
| | | | |
| | | IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO | |
| | | Per quanto concerne la regolarità tecnica e la correttezza | |
| | | dell'azione amministrative esprime parere: FAVOREVOLE | |
| | | | |
| | | Data 28/02/2022 | |
| | | IL RESPONSABILE | |
| T.) | 1) 20/02/2022 | Avv. Simone Marcello Caradonna | |
| Lì | Lì 28/02/2022 | F.to Simone Marcello Caradonna | |
| | | IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA | |
| L'ASSESSORE RELATORE | Responsabile del Procedimento | Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: | |
| | | 4 | |
| Dott.ssa Zizzo Grazia | Istruttore Amministrativo | VISTO | |
| | F.to Rosa Alcamo | | |
| | | Data 02/03/2022 IL RESPONSABILE | |
| | | Dott. Andrea Antonino Di Como | |
| | | F.to Andrea Antonino Di Como | |
| | | | |
| | | IMPUTAZIONE DELLA SPESA | |
| | | SOMMA DA IMPEGNARE CON LA PRESENTE PROPOSTA | |
| | | € | |
| | | AL CAP IPR N | |
| | | AL CAF IFN IV | |
| | | Data, | |
| | | IL RESPONSABILE | |
| | | | |

Il Responsabile della II Direzione Organizzativa

Ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90, dell'art. 5 della L.R. 10/91, del regolamento comunale di organizzazione e delle norme per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità, propone l'adozione della seguente deliberazione, di cui attesta la regolarità e correttezza del procedimento svolto per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, la insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi.

Premesso che:

- l'Amministrazione comunale, in attuazione della legge regionale n. 22/86 di riordino dell'assistenza ed in conformità al proprio modello dei servizi socio assistenziali, intende pervenire all'integrale sviluppo della persona mediante l'utilizzazione delle risorse esistenti sul territorio, in possesso di adeguati requisiti strutturali ed organizzativi;
- nei confronti dei minori destinatari di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria Minorili, si rende necessario il ricovero presso Comunità Alloggio, iscritte all'albo regionale ex art. L.R. 9 maggio 1986, n. 22, al fine di assicurarne la tutela e lo sviluppo psico-fisico degli stessi;
- <u>Vista</u> la L.R. 9 maggio 1986, n. 22, pubblicata sulla G.U.R.S. n. 23 del 10 maggio 1986, avente ad oggetto "Riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali in Sicilia;
- <u>Visto</u> il D.P. 29 giugno 1988 concernente la definizione degli standard strutturali organizzativi dei servizi e degli interventi socio-assistenziali;
- <u>Visto</u> il D.A. 29 marzo 1989 dell'Assessorato degli Enti Locali recante "Istituzione dell'albo regionale degli enti di assistenza previsto dall'art. 26 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22";
- <u>Visto</u> il D.P. 4 giugno 1996 di Approvazione degli schemi di convenzione-tipo per le gestioni da parte dei comuni della Regione dei servizi socio-assistenziali previsti dalla legge regionale 9 maggio 1986, n. 22;
- <u>Vista</u> L. 8 novembre 2000, n. 328, avente ad oggetto "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";

Dato atto che:

- ragioni tecniche, economiche, e di opportunità politico-sociale, inducono l'Amministrazione comunale ad attuare il servizio residenziale in favore dei minori in alternativa alla gestione diretta mediante la stipula di convenzione con enti del privato sociale sulla scorta di elementi di valutazione che privilegino il carattere relazionale e professionale delle prestazioni richieste e le motivazioni poste a base dell'attività svolta dai medesimi enti, oltre alla necessità di pervenire ad economie di bilancio ed a una migliore qualità del servizio;
- che lo strumento della convenzione con gli enti assistenziali trova ulteriore legittimazione nell'art. 16, 4° comma, lett. c), della legge regionale n. 22/86, nella legge n. 142/90, capo VIII, e nella legge regionale n. 48/91, art. 1, comma I, lett. e), atteso il valore fiduciario del rapporto contrattuale che deve intercorrere tra l'Amministrazione comunale e l'ente prescelto;
- che gli enti assistenziali concorrono all'attuazione del programma comunale dei servizi socio-assistenziali mettendo a disposizione, nel rispetto della propria autonomia giuridico-amministrativa e di ispirazione: locali, attrezzature, arredi, impianti, in conformità agli standard regionali, nonchè personale specificamente qualificato; **Ritenuto** opportuno e necessario per le suesposte motivazioni approvare lo schema di convenzione, conforme al modello "G" approvato con il D.P. del 04 giugno 1996 ed allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, da stipularsi con gli enti assistenziali iscritti all'Albo Regionale previsto dall'art. 26 della L.R. n. 22/1986, Sezione Minori Tipologia Comunità Alloggio –:
 - Ente Comunità Alloggio TALENTI "Il Gabbiano" numero iscrizione Albo 1726/2003 "Il Pellicano" numeri iscrizione Albo 2759/2008 con sede legale in Castelvetrano (TP) Via Gentile, 5;
 - Società Cooperativa "ANTARES" numero iscrizione Albo n. 3222/2011 con sede legale in Favara(AG) via F. Cervi, snc.
 - Ente Cooperativa Sociale "PANTA REI", numero iscrizione Albo 4081/2015 con sede legale in Licata (AG) nella Via Martiri della Libertà;
 - Ente Cooperativa Sociale "RENDA FERRARI", numero iscrizione Albo 4261/2015 con sede legale in Partanna (TP) Via Libertà, 28;

• Ente Cooperativa Sociale" PANTOGRA", numero iscrizione Albo 3714/2013 con sede legale in Partinico Via Ferruccio, 79,

<u>Dato atto</u> che sulla presente proposta di deliberazione è stato acquisito, ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D. Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 1 – lett. b), del D.L. 174/2012, convertito in L. 213/2012, il parere favorevole del Responsabile della II Direzione Organizzativa per quanto riguarda la responsabilità tecnica ed in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa nonché il parere favorevole di regolarità contabile del Responsabile della IX Direzione Organizzativa;

<u>Visto</u> il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Visto il D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

<u>Visto</u> l'Ordinamento Amministrativo Regionale degli Enti locali in Sicilia;

Vista la L.R. n. 30/2000 e s.m.i.;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento comunale per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

<u>Visto</u> il Piano Triennale della prevenzione, della corruzione e della trasparenza 2021/2023;

PROPONE

Alla Giunta Municipale

per quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente riportato e trascritto:

- 1. <u>APPROVARE</u> lo schema di convenzione, conforme al modello "G" approvato con il D.P. del 04 giugno 1996 ed allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, da stipularsi con gli enti assistenziali iscritti all'Albo Regionale previsto dall'art. 26 della L.R. n. 22/1986, Sezione Minori Tipologia Comunità Alloggio di seguito elencati:
 - Ente Comunità Alloggio TALENTI "Il Gabbiano" numero iscrizione Albo 1726/2003 "Il Pellicano" numeri iscrizione Albo 2759/2008 con sede legale in Castelvetrano (TP) Via Gentile, 5;
 - Società Cooperativa "ANTARES" numero iscrizione Albo n. 3222/2011 con sede legale in Favara(AG) via F. Cervi, snc.
 - Ente Cooperativa Sociale "PANTA REI", numero iscrizione Albo 4081/2015 con sede legale in Licata (AG) nella Via Martiri della Libertà;
 - Ente Cooperativa Sociale "RENDA FERRARI", numero iscrizione Albo 4261/2015 con sede legale in Partanna (TP) Via Libertà, 28;
 - Ente Cooperativa Sociale" PANTOGRA", numero iscrizione Albo 3714/2013 con sede legale in Partinico Via Ferruccio, 79;
- **2.** <u>**DEMANDARE**</u> al Responsabile della II Direzione Organizzativa l'adozione dei consequenziali atti di gestione.
- **3.** <u>ATTESTARE</u> la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e l'insussistenza, neppure potenziale, di ipotesi di conflitti di interessi.
- **4.** <u>PUBBLICARE</u> la deliberazione presso l'Albo pretorio *on-line* e nella sezione Amministrazione trasparente.
- **5.** <u>DICHIARARE</u> la deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 2°, della L.R. 44/91.

IL RESPONSABILE DELLA II DIREZIONE ORGANIZZATIVA

Avv. Simone Marcello Caradonna

F.to Simone Marcello Caradonna

SCHEMA DI CONVENZIONE

per regolare i rapporti tra gli enti locali e gli enti gestori di Comunità-alloggio per minori.

| L'anno duemilaventidue addìdel mese di |
|---|
| TRA |
| l'Amministrazione comunale dicodice fiscale n |
| d'ora in avanti designata con il termine "Ente Locale", per la quale interviene il sig. |
| ; |
| · |
| |
| L'Ente Assistenzialevia n. |
| codice fiscale n d'ora in avanti nel presente atto designato con |
| il termine di "ente contraente" rappresentato dal signato a il |
| in qualità digestore della seguente comunità-alloggio - |
| iscritto all'Albo Regionale degli enti assistenziali / oppure / autorizzato a |
| funzionare fino al con il provvedimento assessoriale a fianco, di ciascuna |
| indicato: |
| 1) D.A. n del |
| 2) D.A. n del |
| 3) D.A. n del |
| SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO APPRESSO |
| Art. 1 L'Ente contraente si obbliga ad ospitare nella comunità alloggio in premessa indicata |
| |
| avente le caratteristiche appresso specificate, nminori di sesso (maschile o |
| femminile) su n posti complessivi, su disposizione dell'autorità giudiziaria in |
| minorile adottata nell'ambito delle competenze amministrativa e civile. |
| Art. 2 |
| Ogni comunità-alloggio ha una capacità ricettiva di n (8/10) posti ed ospita |
| esclusivamente minori di sesso (maschile o femminile) che abbiano età |
| compresa (tra gli 8 e i 13 anni) (tra i 14 e i 18 anni). |
| (Specificare il n. dei posti, il sesso dei minori e i limiti di età per ciascuna comunità). |
| Nella comunità possono, eccezionalmente, essere accolti minori di |
| età inferiore agli 8 anni, gualora nella stessa siano osnitati fratelli o sorelle |

Al compimento del 18° anno di età il giovane ospite deve essere dimesso dalla comunità. In linea eccezionale e per accertata - obiettiva necessità di completamento del progetto educativo il giovane può continuare a essere ospitato nella comunità previo nulla osta del competente Tribunale per i minorenni, al quale dovrà essere tempestivamente inoltrata una motivata e documentata richiesta a cura del responsabile della comunità e dell'ufficio di servizio sociale del comune di residenza del minore.

Art. 3

Le comunità - alloggio, inserite nel normale contesto abitativo, sono dotate di locali e servizi previsti dagli standards determinati con decreto del Presidente della Regione 29 giugno 1988.

Art. 4

L'Ente contraente si impegna ad adibire in ogni comunità il seguente personale con rapporto di lavoro subordinato:

- n. 1 operatore sociale responsabile;
- n. 4 educatori professionali;
- n. 1 ausiliario;

nonché, anche se con rapporto di consulenza (prestazione professionale), n. 1 psicologo o neuropsichiatra, n. 1 assistente sociale e n. 1 infermiere professionale.

Può, altresì, avvalersi per servizi integrativi della collaborazione di operatori volontari e di obiettori di coscienza.

L'ente contraente garantisce che tutti gli operatori siano in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento degli interventi educativi previsti nel piano di lavoro, cioè, formazione professionale (diploma di scuola di educatore) o diploma di scuola media superiore e significativa esperienza lavorativa nel settore specifico almeno biennale.

L'Ente si impegna ad assicurare nel tempo la presenza degli stessi operatori di cui all'elenco da allegare alla convenzione ai sensi del successivo art. 17; qualsiasi sostituzione dovrà essere tempestivamente comunicata e motivata all'Amministrazione comunale.

L'Ente contraente, inoltre, si impegna a favorire la partecipazione del personale a corsi di formazione ed aggiornamento ai fini di una riqualificazione professionale.

L'ente contraente deve trasmettere all'ente locale il curriculum professionale e i certificati di sana e robusta costituzione fisica all'atto della immissione in servizio del personale.

Si impegna, inoltre, a verificare che i propri operatori siano in regola con le vigenti norme sanitarie in materia di assistenza ai minori. L'ente locale si riserva di chiedere all'ente contraente il certificato generale del casellario giudiziale e di accertare il requisito della buona condotta dei singoli operatori.

Art. 5

Per effetto della presente convenzione, nessun rapporto di lavoro subordinato o autonomo viene instaurato tra l'ente locale ed i singoli operatori dell'ente contraente, il quale con la presente solleva l'Amministrazione comunale da ogni o qualsiasi pretesa che possa essere avanzata dai medesimi e si impegna affinché il personale operante nel servizio, di cui alla presente convenzione, sia in regola con la vigente normativa in materia di lavoro subordinato e autonomo.

Art. 6

Nelle comunità alloggio dovrà essere instaurata una convivenza il più possibile serena, tendente ad un recupero alla socialità degli ospiti e ad un armonico sviluppo della loro persona.

A tal fine si cureranno in particolare:

- l'assolvimento dell'obbligo scolastico;
- la formazione professionale dei minori aventi età superiore ai 14 anni.
- il collocamento in attività lavorative in apprendistato o in forma produttiva a seconda delle attitudini, delle capacità e delle possibilità di ognuno, mantenendo continui contatti con aziende e datori di lavoro:
- il sostegno psico-pedagogico, come metodo di intervento per il superamento dei momenti critici dei minori ospiti;
- la responsabilizzazione dei minori attraverso possibili modi di compartecipazione alla gestione della vita comune;
- l'uso corretto ed attivo del tempo libero, anche mediante escursioni, gite e soggiorni climatici;
- il rapporto libero e responsabile, sostenuto dal servizio sociale, con le famiglie ove ciò si rilevi possibile;
- i contatti con i coetanei di ambo i sessi;
- l'apertura alla realtà sociale (consigli di quartiere, associazioni, etc.).

Art. 7

L'ente contraente si obbliga a stipulare a favore dei minori una assicurazione idonea a coprire i seguenti rischi:

- 1) infortuni subiti dai minori, sia all'interno che all'esterno della comunità, salvo i casi in cui la copertura sia garantita da altre forme di assicurazione obbligatoria;
- 2) danni arrecati dai minori, sia all'interno che all'esterno della comunità.

Art. 8

Ai minori ospiti di cui alla presente convenzione verrà corrisposta la somma giornaliera pro-capite di €, per consentire agli stessi di far fronte alle piccole spese di carattere personale.

L'Ente contraente anticiperà le somme occorrenti con rimborso da parte dell'Ente locale su presentazione trimestrale di apposito elenco quietanzato dai singoli percettori delle somme.

Art. 9

L'Ente si impegna a prestare ai minori non soltanto la più scrupolosa assistenza igienicosanitaria, ma ad effettuare le cure necessarie sia in occasione di malattie specifiche, che in via ordinaria allo scopo di favorire il loro normale ed armonico sviluppo.

Art. 10

Ogni minore dovrà essere provvisto di effetti personali, nonché di vestiario decoroso adatto al clima e alle stagioni, nella quantità necessaria e possibilmente scelto dallo stesso minore ed acquistato con l'ausilio degli educatori, a cura e spese dell'Ente contraente.

Art. 11

Il trattamento alimentare per i minori dovrà fare riferimento alla tabella dietetica indicata dall'A.S.P. competente per territorio, che viene allegata alla presente convenzione per farne parte integrante.

Art. 12

L'Ente contraente si obbliga a redigere un diario tecnico sull'andamento della vita individuale e di gruppo dei minori ed accettare la collaborazione ed il coordinamento del servizio sociale dell'ente locale.

L'Ente contraente è tenuto altresì a trasmettere periodicamente all'Autorità giudiziaria minorile, nonché al servizio sociale del comune di residenza del minore, informazioni sul comportamento di ogni minore, sulle relazioni con la famiglia e con i compagni, sul profitto a scuola o nel lavoro ed in genere sul grado di riadattamento raggiunto.

L'ente locale si riserva la facoltà di visitare le comunità in qualsiasi momento a mezzo del proprio servizio sociale.

Analoga facoltà è attribuita al servizio sociale dei comuni di residenza dei minori.

E', altresì, facoltà dell'ente locale di formulare proposte operative sull'organizzazione ed attuazione dei servizi previsti dalla presente convenzione.

Art. 13

L'ente locale, come rimborso delle spese di gestione, calcolate in base agli oneri fissi a carico dell'Ente gestore (spese per il personale, manutenzione e fitto o valore locativo dei locali, spese generali e spese di mantenimento degli ospiti), corrisponde all'Ente contraente per ogni minore inserito con provvedimento dalla competente A.G.M.:

- a) un compenso fisso mensile di € 1.587,14 da liquidarsi anticipatamente con cadenza trimestrale:
- b) una retta giornaliera di mantenimento di € 27.26 (fino ad un max di 330 presenze annue) comprensiva del sussidio da corrispondere al minore, di cui al precedente articolo 8, per ogni giornata di effettiva presenza del minore in comunità, da liquidarsi posticipatamente, con cadenza trimestrale, sulla base di uno stato nominativo dei minori ospiti.

Art. 14

Gli oneri di gestione indicati nel precedente art. 13 sono annualmente adeguati, in relazione ad eventuali variazioni degli elementi di costo (personale, locali, vitto, etc.) computando l'indice ISTAT di variazione media dei prezzi al consumo.

Art. 15

La vigilanza ed il controllo sui servizi oggetto della presente convenzione è esercitata in via ordinaria dall'ente locale e, in via straordinaria, dall'Assessorato regionale degli enti locali.

Eventuali inadempienze alla presente convenzione devono essere contestate per iscritto e con fissazione del termine perché le stesse siano rimosse. Trascorso inutilmente il termine assegnato, l'ente locale ha facoltà di sospendere la convenzione.

La convenzione sarà comunque sospesa e successivamente risolta, dopo la contestazione da parte dell'ente locale cui non abbia fatto seguito la rimozione delle inadempienze entro il termine assegnato, nei seguenti casi:

- a) cambiamenti di gestione della comunità-alloggio o significative variazioni degli elementi che caratterizzano la sua struttura od il personale;
- b) deficienze ed irregolarità nella conduzione del servizio che pregiudichino il raggiungimento delle finalità educativo-assistenziali del servizio medesimo.
- c) mancato rispetto delle clausole della convenzione secondo le regole della normale correttezza anche sotto il profilo amministrativo-contabile.

Art. 16

Durata della convenzione

La presente convenzione ha la durata di anni tre a decorrere dal salvo quanto prescritto dal precedente art. 15.

E' escluso il rinnovo tacito.

L'A.C. può con deliberazione motivata entro i tre mesi precedenti alla sua scadenza, disporre il rinnovo della convenzione ove sussistono ragioni di opportunità e pubblico interesse, con l'obbligo di darne nei medesimi termini comunicazione all'Ente e di acquisirne formale accettazione.

Sino al rinnovo o all'effettiva dimissione degli ospiti nel caso di rescissione, l'Ente è tenuto a garantire il prosieguo del servizio senza soluzione di continuità con conseguente diritto alla corresponsione delle rette alle medesime condizioni della presente convenzione.

L'Ente contraente si impegna a relazionale al 31 dicembre di ciascun anno sullo stato dei minori ospitati, anche ai fini di eventuali provvedimenti dell'Autorità competente.

Art. 17

L'Ente ha l'obbligo di produrre all'atto della sottoscrizione:

- la certificazione di cui alle leggi nn. 1423/56, 575/75, 936/82 e successive disposizioni ed integrazioni relativamente al legale rappresentante e ai componenti del consiglio di amministrazione;
- il decreto di iscrizione all'albo regionale sezione minori, tipologia comunità alloggio, in applicazione dell'art. 26 della legge regionale n. 22/86;
- l'elenco nominativo degli operatori utilizzati con il relativo titolo di studio.

Art. 18

La presente convenzione, redatta in carta legale, sarà sottoposta a cura e spese dell'Ente contraente alla registrazione fiscale, a norma delle vigenti disposizioni di legge.

Sono parimenti a carico dell'Ente contraente le spese occorrenti per valori bollati, dattilografia e copia inerenti alla stipula della presente convenzione.

Art. 19

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si rinvia alle norme del Codice Civile.

Art. 20

Gli effetti giuridici della presente convenzione decorrono dalla data di sottoscrizione per l'ente contraente, mentre rimangono subordinati al visto di esecutorietà dell'organo tutorio sui conseguenti atti deliberativi dell'ente locale.

Per eventuali controversie, il foro competente è Marsala.

Previa lettura e conferma, le parti dichiarano di approvare il presente atto che corrisponde in tutto alla loro volontà e si sottoscrivono come appresso:

L'ente locale